

BStGer RR.2025.129 vom 23. September 2025

Bundesstrafgericht, 2025-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2025.129

FR: TPF RR.2025.129 du 23 septembre 2025

IT: TPF RR.2025.129 del 23 settembre 2025

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP); effetto sospensivo (art. 80l AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

In assenza di trattati internazionali, ai rapporti di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale tra la Città del Vaticano e la Svizzera si applica la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP).

- 4 -

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, Internationales Strafrecht, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Il termine di ricorso contro una decisione incidentale è di 10 giorni (v. art. 80k AIMP). Il ricorso contro il decreto di dissequestro del 14 agosto 2025 è stato interposto tempestivamente. Per quanto riguarda la decisione del 7 luglio 2025 non sono dati i presupposti di impugnabilità di cui all'art. 80e cpv. 2 AIMP. Il relativo ricorso è pertanto inammissibile.

E. 1.5.1

La ricevibilità del gravame presuppone altresì la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2 e 5.2.1 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione

- 5 -

concernono un'altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.3; 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvocato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007 consid. 2.1).

E. 1.5.2

In concreto, nella misura in cui titolare della relazione litigiosa è C. Malta as custodian of D. PL fund e non la ricorrente, mera avente diritto economico della stessa (v. doc. 8 intitolato "Account Opening Request" allegato al ricorso), la legittimazione ricorsuale non è data. Contrariamente a quanto asserito nel gravame, non vi è motivo per scostarsi dalla costante giurisprudenza vigente in questo ambito, e questo nemmeno alla luce dello scritto del 5 settembre 2025 (v. supra lett. H), con il quale lo Studio legale E., rappresentante legale della banca C. & Cie SA, afferma, per quanto concerne un'eventuale trasmissione semplificata della documentazione bancaria ex art. 80c AIMP, che «bien que formellement titulaire du compte ouvert en les livres de la banque C. & Cie SA à Genève, C. & Cie (Malta) Ltd n'a aucun droit sur les avoirs détenus sur celui-ci, cette relation étant ouverte au nom de "C. Malta as custodian of D. PL"» e che «n'étant pas impliquée et n'ayant aucune connaissance du contexte relatif à la demande d'entraide susmentionnée, C. & Cie (Malta) Ltd n'est pas en mesure de consentir à la transmission» (act. 6.1). Fatto sta che, seppur titolare del conto e quindi libera di ricorrere in virtù del diritto svizzero, la banca C. & Cie SA non ha formalmente inoltrato ricorso, poco importa a causa di quali pretesi

impedimenti inerenti allo strumento finanziario di diritto maltese liberamente scelto dalla ricorrente: dichiarare semplicemente di non acconsentire alla trasmissione dei documenti non equivale ovviamente a ricorrere contro di essa e non è ammissibile eludere una precisa e inequivocabile giurisprudenza, creando una nuova, audace costellazione (una sorta di litisconsorzio con uno dei litisconsorti che rimane in posizione puramente passiva, o attiva solo moralmente), estranea ai consolidati principi che reggono la legittimazione ricorsuale in ambito di assistenza internazionale. Il ricorso contro il decreto del 14 agosto 2025 risulta dunque inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere.

E. 2

Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile. Essendo il gravame a priori inammissibile, questa Corte ha rinunciato allo scambio degli scritti (v. art. 57 cpv. 1 e contrario PA).

E. 3

Visto quanto precede, la domanda d'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

- 6 -

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 6'000.- già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.-.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.